

ALLEGATO E

Biblioteca popolare - Riassunto dell'anno 1925

OPERE

	In sede	A domicilio	TOTALE
Giornali e Riviste (colonne 1-4)	17314	—	17314
Classici e Storia letteraria (colonna 5) . . .	1008	3402	4410
Libri di lettura amena (colonne 6-8) . . .	6373	10614	16987
» » infantile (colonna 9)	3168	4426	7594
» Storia e Geografia (colonne 10-11)	1699	4156	5855
» Scienze ed Arti (colonne 12-13)	1024	2167	3191
TOTALE	30586	24765	55351

Giorni in cui l'Istituto è rimasto aperto al pubblico: 315.
Media giornaliera delle letture: 175,7.

LETTORI

	UOMINI			DONNE			TOTALE
	fino a 15 anni	fino a 30 anni	oltre	fino a 15 anni	fino a 30 anni	oltre	
Operai manuali	868	537	617	606	616	506	3750
Fattorini e Commessi . .	643	674	477	521	422	476	3213
Studenti	2877	2690	—	1933	1690	—	9190
Impiegati	—	794	844	468	589	543	3238
Professionisti e Esercenti . .	—	588	594	—	504	406	2092
Benestanti (o da Casa)	576	567	510	556	550	523	3282
Lettori in sede . .	—	—	—	—	—	—	30586
TOTALE	4964	5850	3042	4084	4371	2454	55351

APPUNTI E VARIETÀ

Frammento del « Tractatus Minoricarum »
di Bartolo da Sassoferrato

(Codice trecentesco in pergamena)

Nel VII centenario della morte di S. Francesco di Assisi. (*)

NOTIZIA

Scrivo *Tractatus Minoricarum*, e non *Liber Minoritarum* come piacque ad altri chiamarlo ⁽¹⁾, perchè nell'opera stessa di Bartolo stampata, o almeno nelle antiche edizioni da me vedute ⁽²⁾, leggesi *Minoricarum*, op-

^(*) Il presente lavoro si pubblica in detta ricorrenza, anche perchè in proposito non resti muta la mia Terra nativa che pur vanta, fin dal 1611, un'artistica chiesa e relativo convento dei Francescani Min. Riformati, e, tra gli altri, anche un quadro (pittura su tela seicentesca) che rappresenta la visita di papa Nicola V alla cripta ed al corpo di S. Francesco; cfr. G. SABATINI, *Magistri ed altri lombardi in Pescocostanzo dal 1480 al 1732* in *Archiv. Stor. Lombardo*, an. LI (1924), pp. 392-413 ed anche per *Estr.* con aggiunte; ID., *Edifici monumentali in una Pianta prospettica di Pescocostanzo del 1715 in Albia: Rivista illustrata Abruzzese-Molisana*, an. I (1924); cfr. anche E. AGOSTINONE, *Altipiani d'Abruzzo*, Bergamo, 1912; ed *Elenco degli Edif. monum. della provincia di Aquila* a cura del MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (in corso di stampa).

⁽¹⁾ F. C. DE SAVIGNY, *Storia del Diritto Romano nel Medio Evo* (traduzione di E. Bollati), Torino, 1854-1857, II, 649; cfr. anche A. C. JEMOLO; *Il « Liber Minoritarum » di Bartolo e la povertà minoritica nei giuristi del XIII e XIV secolo* in *Studi Sarsaresi*, 2^a Serie, vol. II, Fascic. I, Sassari, 1922, pp. 1-54, ed anche per *Estratto*. L'O. del Bartolo non è ricordata da L. WADDING, *Scriptores Ordinis Minorum, editio novissima*, Roma, 1906; però egli la ricorda negli *Annales Minorum*. Non ho riscontrato FR. JO. HYAC. SBARALEAE *Min. Con., Supplementum ad scriptores trium ordinum S. Francischi a Waddingo aliisque descriptos ecc.*, Romae, 1908.

⁽²⁾ *Tractatus Minoricarum domini BARTOLI DE SAXOFERRATO: Liber primus Minoricarum*; (ed in fine del Trattato stesso leggesi): *Impressum Brixiae, per Iacobum Britannicum Brixianum, MDII, XV Calen. Januarii* (di carte registrate A-C IV + C V non registrata). Una rara copia di detto Trattato, ediz. 1502, trovasi in Roma, nella Biblioteca dei Frati Minori del Convento di S. Antonio in via Merulana; ed io devo tale notizia al padre Livario Olliger O. F. M. che qui ringrazio delle sue cortesie ed agevolazioni; siccome ringrazio pure monsig. dott. D. Enrico Carusi della Biblioteca Vaticana per la grande bontà di lui nelle mie molteplici e non facili ricerche in quella biblioteca e relativo archivio. Le altre edizioni da me vedute rimontano al 1567, 1581 e 1595-1615 (o to. X delle Opere complete in 11 tomi) tutte stampate in Venezia; ed in dette edizioni leggesi *Tractatus De Minoricis*.

pure *De Minoricis*, così nel titolo di detta opera, come nel Proemio e nell'*Explicit* della medesima. Quanto poi alle copie manoscritte dell'opera stessa, nel codice cartaceo conservato nella Biblioteca Vaticana ⁽¹⁾ manca il titolo dell'opera in parola; ed, al posto di quello, leggesi: « Hoc autem opusculum dividit in libros quatuor, Primum est... » ecc. Non ho invece riscontrato nè il cod. Estense ⁽²⁾, nè i due fiorentini ⁽³⁾, nè gli altri ⁽⁴⁾, anche perchè non è mio intendimento fare in proposito uno studio critico, sibbene dare la notizia di un altro codice (purtroppo allo stato di frammento) conservato in Pescocostanzo in casa Sabatini. Inoltre, essendo il *Trattato* medesimo diviso in un *Proemio* e 4 *Libri* (ed ogni libro suddiviso in *Distinzioni*, delle quali ciascuna comprende vari *Capitoli* e relativi *Sommarii*), per ragioni ovvie ho scritto *Tractatus* (e non *Liber*), come del resto leggesi nelle citt. opere a stampa.

Il frammento del nostro cod., che per distinguerlo da tutti gli altri testè citt., ed anche per brevità, chiamerò *cod. Sabatini*, consiste in un foglio di 2 carte (4 pagine), in parte scolorite ed in parte macchiate, specie nelle pagg. 1 e 4, cioè nelle pagg. esterne. Tale deperimento è avvenuto perchè il foglio stesso dovè, un tempo, servire anche da copertina di altro libro; e quindi le dette pagine 1 e 4 risentirono a preferenza lo sfregamento di tutto quello, che con esse venne a contatto. Inoltre, le carte medesime sono inferiormente ritagliate, e mancano perciò di 1, o 2 righe di scrittura; e quindi il foglio residuale misura mm. 332 × 232. Ogni pagina poi ha due colonne di scrittura in carattere gotico dalla 2^a metà del '300, come il tutto potrà meglio rilevarsi dalla figura della pag. 2 di detto cod. Sabatini, dalla qual figura potrà eziandio rilevarsi ogni altra particolarità paleografica, che quindi per brevità ometto ⁽⁵⁾.

Nel cod. Vaticano più sopra ricordato, i sommarii dei capitoli dell'opera di Bartolo (*distinzioni* e *capitoli* propriamente detti dall'autore stesso) leggonsi tutti l'un dopo l'altro nella 1^a car. del *Trattato* (ossia a

⁽¹⁾ *Cod. Vaticano latino 2625*, foll. 178 r.-193 v., ms. miscelaneo cartaceo della fine del '300, di mm. 300 × 210; sull'intero contenuto di detto cod. cfr. *Indice dei codd. Vatic. lat.*, al num. 2625, ms. in Bibliot. Vatic. collocato nella Sala di Studio dei codici, scaffale dei Cataloghi.

⁽²⁾ In Modena, nella Bibliot. Estense, colloc. VI, f. 22, fol. 86 (ricordato dal Savigny, *op. e loc. citt.*).

⁽³⁾ Cfr. A. M. BANDINUS, *Bibliotheca Leopoldina Laurentiana*, to: I, Firenze, 1791, coll. 81 e 127.

⁽⁴⁾ Cfr. G. M. MAZZUCHELLI, *Gli Scrittori d'Italia*, vol. II, Par. I, Brescia, 1758, p. 466; p. d. V. BINI, *Memorie istoriche della perugina Università*, Perugia, 1816, p. 97.

⁽⁵⁾ La fotografia di detta pag. 2 esibita con questo lavoro, e nel medesimo non riprodotta per ragioni tecniche, verrà pubblicata in altra occasione.

car. 178 r. e v. di detto cod.), mentre lo svolgimento corrispondente leggesi nelle successive carte (179 r.-193 v.), senza che in esse siano ripetuti i detti sommarii. E, per indicare l'inizio delle distinzioni e dei capitoli, vedonsi, nelle cc. 179 e ss. del cod. Vaticano, adoperate maiuscole di proporzioni alquanto maggiori dell'ordinario che vedesi adoperato nel rimanente dell'opera. Inoltre, dette maiuscole, che nel 1^o libro sono in nero, nei rimanenti libri 2-4 sono in color rosso-carminio e qualche volta anche in bleu. Nel cod. Sabatini invece, i Sommarii sono in principio di ciascun Libro (come si può argomentare dal principio del Libro II, e dal principio del Libro III, Distinzione 2^a, ove si può eziandio vedere che ogni iniziale di capitolo è preceduta da un segno di § in rosso-carminio); e poscia detti sommarii vedonsi ripetuti in principio di ogni Capitolo, ove però sono scritti in rosso-carminio.

Ho detto che il cod. Sabatini appare scrittura della 2^a metà del sec. XIV; e poichè si ritiene che il *Tractatus Minoricarum* sia stato scritto da Bartolo nel 1354 ⁽¹⁾, il cod. Sabatini sembrerebbe una delle prime copie di detto *Trattato*. Essa inoltre interessa anche, perchè differisce alquanto dalla cit. copia Vaticana; ed entrambe differiscono poi sensibilmente dalle copie stampate. In ogni caso, se anche il cod. Sabatini non fu scritto mentr'era ancor vivo il Bartolo († 1357 in Perugia) ⁽²⁾, fu scritto non molto tempo dopo la morte di lui, forse per qualche controversia fra *zelanti* e *rilassati*.

Quanto alla *provenienza* del nostro cod., verosimilmente trattasi di un altro frammento residuale di antiche carte bambacine e pergamene che, portate dalla famiglia Sabatini, vennero da Bologna in Abruzzo, e cioè in Anversa (presso Sulmona) nel 1466 circa, e quindi in Pescocostanzo nel 1653, siccome altra volta ho cennato ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Nel *Tractatus Minoricarum domini BARTOLI DE SAXOFERRATO* ecc. Brescia, 1502, cit., verso la fine e prima dell'Indice, leggesi: « Explicit Trac. Minoricarum d. Bartoli de Saxoferrato civis Perusini egregii legum doctoris super regulam fratrum minorum anno domini MCCCCLIII, indictione quinta, tempore sanctissimi in Christo patris et domini domini Innocentii pape sexti »; cfr. anche WADDING, *Annales cit.*, Lugduni, 1637, to. IV, p. 7; JEMOLO, *op. cit.*, p. 3, nota 1.

⁽²⁾ SAVIGNY, *op. cit.*, II, 633-637, e III, 517-518; cfr. anche FR. SCHUPFER, *Manuale di Storia del Diritto Italiano*, III ediz., Città di Castello, 1904, pp. 614-619, ove leggesi eziandio la più recente Bibliografia su Bartolo e sugli altri giuristi Scolastici detti anche Dialettici, Commentatori, Bartolisti (dal detto Bartolo), o Baldisti (da Baldo, discepolo prima e poscia competitore di Bartolo); cfr. anche U. CHEVALIER, *Répertoire des sources historiques du Moyen Age: Bio-Bibliographie*, Paris, 1905, s. voce.

⁽³⁾ G. SABATINI, *Atto di ricognizione di stemmi che nel 1740 esistevano (e tuttora esistono) in Sulmona nella chiesa e nel convento detto di S. Nicola dei Francescani ecc. in Rivista del Collegio Araldico* (di Roma) an. XVII (1919), p. 246, ed anche per

Da circa 20 anni io vado studiando le carte e pergamene testè indicate, ora presso di me (assieme a molti altri documenti analoghi in prevalenza abruzzesi), e le vado pubblicando integralmente o in regesto. Spero anzi di dare, appena identificati i detti frammenti, un elenco almeno delle pergamene. Ma in questo lavoro, che, per cortesia del chiar. prof. Albano Sorbelli, vede la luce in un periodico bolognese (*L'Archiginnasio*), non voglio omettere la notizia di un gruppo di pergamene (che contengono 10 documenti) presso di me, le quali interessano il territorio che va da Bologna a Piacenza. E cioè, di tali pergamene, una riguarda *Bologna*, e contiene un « Laudo » che reca, fra gli altri, il nome del famoso dottor di leggi Nicola Ghisilardi († 1444, 15 ottobre), ed è del 1440 o poco dopo (ma non oltre il 1444 o il 1447) ⁽¹⁾; un'altra riguarda la chiesa di S. Bartolomeo di *Modena*, ed è del 1541; la 3^a (che è a forma di libro in 8 carte, o 16 pag. delle quali 14 scritte) contiene 6 atti diversi riguardanti la storica famiglia detta dei « figli di Manfredo », e principalmente il ramo dei conti di *Albinea* (presso *Reggio Emilia*) ove gli atti stessi furono rogati nel 1448: e cioè: Atto I, Notizia di un giudicato in Albinea, nella rocca del castello, per la nomina di un tutore a Ludovico de Manfredis dei figli di Manfredi: Atto II, Notizia di un giudicato in Albinea per la nomina di due procuratori a favore di detto Ludovico: Atto III, Notizia di un giudicato in Albinea per la nomina di un curatore a Simone de Manfredis: Atto IV, Notizia di un giudicato in Albinea per la nomina di un curatore a Giovanni de Manfredis: Atto V, Notizia di un giudicato in Albinea per la nomina di un procuratore per conto di Azone de Manfredis: Atto VI, Notizia di un giudicato in Albinea per la nomina di un procuratore per conto di Simone de Manfredis; la 4^a pergamena riguarda le famiglie Sabadini, e Pallavicini (ramo di Pellegrino Parmense), di *Parma*, ed è del 1335; la 5^a finalmente riguarda

Estr.; ID. *Un nuovo doc. su Andrea Barbazza giurista bolognese* in *Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna*, vol. VI, Bologna, 1921, p. 31 e seg.; ID., *Frammenti inediti del Chronicon Vulturense ecc.* in *Rassegna di Storia e d'Arte d'Abruzzo e Molise*, an. I (1925), Roma, Tip. Aternum di E. Sabucchi, p. 97 e seg.; ID. *Una bibliografia sulla famiglia Sabatini di Bologna* (Sommaro ed Indice di un ms. del secolo XVI-XVII nella Bibliot. Civica di Padova) in *L'Archiginnasio*, an. XII (1917), pp. 53-70 ed anche per Estr. con Appendice.

⁽¹⁾ Ho assegnato alla detta pergamena gli anni 1440, o 1444, o 1447, perchè la data che leggesi in fine della pergamena stessa (la quale è mutila in vari punti) è la seguente: « anno millesimo quadringentesimo quadra[gesimo...die...] mensis decembris anni nominati tempore pontificatus [sanctissimi in Christo patris et domini nostri] Eugenii divina providentia pape quarti ». E quindi, se la pergamena in parola non è anteriore alla morte del Ghisilardi († 1444: cfr. in *Rer. Ital. Scriptores*, GHIRARDACCI, *Historia di Bologna*, III, 99), è in ogni caso anteriore alla morte di Eugenio IV († 1447).

le famiglie Confalonieri, Fasoli ed altre, di *Piacenza*, ed è del 1448. Ed ho voluto ricordare anche qui i detti documenti, affinchè dei medesimi, non trascurabili, abbiano notizia gli studiosi, ai quali possono interessare ⁽¹⁾.

Tornando poi al *Tractatus Minoricarum* di cui ora mi occupo, non penso di esporre qui il suo contenuto, anche perchè l'argomento stesso è stato, di recente, riassunto dal Iemolo (*op. cit.*). Quindi ricordo sommariamente, che il Trattato medesimo svolge, in una quindicina di pagine in fol., gli argomenti relativi alle eredità disposte a favore dei Frati Minori, i quali, come è noto, appartenendo alla categoria dei frati mendicanti non hanno facoltà di possedere. E cioè il 1° libro tratta delle eredità lasciate a beneficio dei Minori; il 2° libro tratta dei legati a favore dei Minori; il 3° libro delle esecuzioni di ultime volontà commesse ai Minori; il 4° libro tratta delle eredità ab intestato che riguardano i Minori.

Il frammento del cod. Sabatini incomincia (a pag. 1, col. 1) con le parole del Lib. I, Dist. IV, Capit. 4: « [Quod si fratres minores vel aliquis eorum est heres institutus adiecta causa quod dicta hereditas vendatur et in necessitatibus] ⁽²⁾ fratrum convertatur, an talis insitutio valeat »...; e termina (a pag. 4, col. 2) con le parole del Lib. IV, Dist. I, Capit. 1: « De hereditatibus que ipsis fratribus ab intestato obtinentur, quod fratres minores non succedunt parentibus vel aliis, set nomine ad sequentes in gradu », le quali parole sono il sommario del Capitolo stesso, capitolo che però manca,

⁽¹⁾ Spero anzi di pubblicare le dette pergamene, in regesto se non altrimenti, in *L'Archiginnasio*, come prima sarà possibile. E qui ricordo anche le altre pergamene bolognesi eziandio presso Sabatini e da me pubblicate in *Studi e Memorie cit.*, vol. VI. E colgo questa occasione per rettificare una inesattezza ivi riferita a pag. 43 nota, ove quindi dovrà invece leggersi: « III *Alessandro* (1520) e fratelli (cfr. CARRATI, *op. cit.*, vol. III, p. 95, *Genealogia Sabbatini o Sabbadini*). Detto Alessandro trasferitosi in Fanano, ebbe successivamente: IV. *Giuliano* (1593-1600): cfr. *Elenco di Rogiti contenenti notizie di compra o di vendita di beni in gran parte della famig. Sabatini di Fanano e poi in Modena dall'anno 1550 c. all'anno 1778*, Ms. del 1778 presso di me); V. *Giovanni* (1592-1620), col fratello sac. *Alessandro*, 5° parroco di Fanano, nato 1566 c. † 1621 (cfr. *Memorie storiche di Fanano*, Milano 1811, pp. 55.56; p. NICOLÒ DEL NOME DI MARIA C. R. d. S. P. [al secolo N. PEDROCCHI di Fanano], *Notizie storiche della terra di Fanano ecc.*, Lib. I, car. 51 v.° e seg., Ms. in Archivio di Stato di Modena, Fondo Jàcoli Busta XVI, ed ora in corso di stampa; cfr. *Elenco cit.*); VI. *Giuliano* (nato 1606, ed ancor vivo nel 1676; cfr. *Atto di nascita di lui in Libri Parr. di Fanano*, e per Estratto anche in Archivio di Stato di Modena, Cancelleria Ducale particolare, Fascio miscellaneo, ed altra copia presso di me; cfr. anche *Elenco cit.*); VII. *U. I. D. r Domenico* nato 1656 † 1731 » ecc. E successivamente, nella medesima pag. 43, « Fonte Boa » correg. « S. Paulo »; e, nella riga successiva, cancellare « Lorenzo † bambino ».

⁽²⁾ Le parole in [] mancano nel cod. Sabatini; e sono state aggiunte, per completare il senso del periodo, rilevandole dal cod. Vaticano, car. 183 v., riga 7-8.

assieme a tutto il rimanente del libro, come meglio si vedrà qui appresso, nella trascrizione di parte del detto frammento.

E poichè, come ho cennato, le opere stampate differiscono alquanto dai due codd. testè citt. (Vaticano e Sabatini), trascrivo qui appresso l'elenco delle Distinzioni e dei Capitoli dell'opera di Bartolo, che leggonsi nel cod. Sabatini, aggiungendo in [] ed in righe precedute da virgolette («) le distinzioni, o i capitoli, o le parole ivi mancanti (per danneggiamento della pergamena) come leggonsi nel cod. Vaticano. Inoltre, come ora si vedrà, nella mia trascrizione mancano, alcune volte, le parole « Capitolo I, II, ecc. »; ed avverto in proposito che io trascrivo le car. del cod. Sabatini così come ora questo è restato; e non ho creduto opportuno fare aggiunte al medesimo, desumendo anche in tal caso dal cod. Vaticano, perchè anche questo, siccome ho già cennato, non sempre corrisponde al nostro.

ELENCO DELLE DISTINZIONI E DEI CAPITOLI DEL TRACT. MINORICARUM

« [Hoc ⁽¹⁾ autem opusculum divido in libros quatuor. Primus est de hereditatibus que fratribus relinquuntur. Secundus de relictis singularibus qui in suis ultimis voluntatibus homines fratribus largiuntur. Tertius de executione ultimarum voluntatum que fratribus iniunguntur. Quartus de hereditatibus et bonis qui ab intestato fratribus deferuntur. Quemlibet autem librum divido in distinctiones, et distinctiones divido per capitula ut primi libri series manifestat.

[Libro Primo.]

« Huius autem libri primi distinctiones et capitula sunt hec:
« Distinctio I ⁽²⁾. De hereditatibus que fratribus minoribus in ultimis voluntatibus relinquuntur.
« Capit. 1. De singulari statu fratrum minorum ex quo dubia oriuntur.
« Quod non valet institutio heredis si fratres minores instituantur.
« Capit. 2. An illi aput quos de iuris vigore hereditas remanet, eam licite retineant in foro conscientie.

⁽¹⁾ Cod. Vatic. cit., car. 178 r.

⁽²⁾ Le parole « Distinctio I », e successivamente « Distinctio II » ecc., nel cod. Vaticano leggonsi in fine e non in principio del titolo o sommario corrispondente, ove, per maggior chiarezza, io le ho trasportate. Lo stesso dicasi per le parole « Capitulum I, Cap. II, ecc. ».

« Capit. 3. Quod aput quem hereditas remanet non ⁽¹⁾ tenetur id quod iure hereditario est relictum conmutare in speciem alicuius relictis.

« Distinctio II. De hereditatibus fratribus iure fidei commissi relictis.

« Capit. 1. Quod fratres minores hereditatis iure fideicommissi restituende non sunt capaces.

« Capit. 2. Quod heres a quo fideicommissum generaliter relinquitur tenetur ad extimationem ⁽²⁾.

« Capit. 3. De testamento in quo fratres sunt instituti heredem esse, si non valet iure testamenti valeat iure codicilli.

« Distinctio III. De hereditatibus que fratribus iure legati relinquuntur.

« Capit. 1. Quod idem in hereditate que iure legati relinquuntur quod in ea que iure fideicommissi.

« Capit. [2] ⁽³⁾. Si alicui fratri aliqua res legatur et in ea heres instituitur.

« Distinctio [IV]. Si instituitur heres Ecclesia fratrum minorum.

« Capit. [1]. Qui petat hereditatem in qua est instituta Ecclesia fratrum.

« Capit. [2]. Per quem bona dicte hereditatis in utilitatem dicte Ecclesie convertantur.

« Capit. [3]. Argumentum quod non valet talis institutio si instituantur fratres adiecta causa quod in eorum necessitates convertantur ».

[Distinctio V]. Valet ⁽⁴⁾ institutio si fratres non instituantur; set hereditas in eorum necessitates distribuenda relinquatur. (Segue lo svolgimento relativo a detto titolo o sommario).

Determinationes quovis pacto facte. (Segue lo svolgimento come sopra).

[Distinctio VI]. Si instituitur guardianus ecclesie vel altaris laicus, quod quando guardianus ecclesie vel altaris laicus valet institutio. (Segue lo svolgimento c. s.).

Quod si talis guardianus esset unus de fratribus minoribus. (Segue lo svolg. c. s.) || ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ La parola « non » manca nella cit. edizione del 1502.

⁽²⁾ Nel cod. Vatic. leggesi « extiatuem », che deve interpretarsi extimationem (cf. infatti ediz. del 1596, p. 107, capov. 12 e 14); ma nell'ediz. del 1502 leggesi « executionem ».

⁽³⁾ Nel cod. Vatic. manca il num. 2, e successivamente i num. 3, 4, ecc., che per tal motivo io ho aggiunti in []; e, in seguito, mancano anche le lettere « C. » che indicano i capitoli.

⁽⁴⁾ Con la parola « Valet » incomincia la pag. 1 del cod. Sabatini; perciò nella trascrizione ho eziandio ommesso le virgolette (») in principio di riga.

⁽⁵⁾ Quivi termina la pag. 1^a del cod. Sabatini; e successivamente incomincia la pag. 2 del medesimo.

An effectus talis institutionis transeat ad successores in officio. (*Segue lo svolg. c. s.*)

[Distinctio VII]. Si instituantur heredes fratres sancti Francisci, an intelligatur de fratribus minoribus, an de fratribus sancti Francisci tertii ordinis. (*Segue lo svolg. c. s.*)

[Libro Secondo.]

Incipit liber secundus cuius hec sunt capitula:

[Distinctio I]. Quando fratribus relinquatur pecunia.

Quod relictum pecunie valeat in quantitate moderata.

Quis arbitrabitur an moderata sit quantitas.

Quando [moderata ⁽¹⁾ est quantitas quid fiet de superfluo].

[Distinctio II. A]n per legatum pecunie [valeat relictum] ⁽²⁾ adiecto modo licito.

Quando non valet relictum si modus est licitus ⁽³⁾ secundum ⁽⁴⁾ regulam.

Quod valet relictum si modus est illicitus aliter quam per regulam, et tramutabitur in modum licitum.

Per quem fiat ista tramutatio seu commutatio.

[Distinctio III]. Quando relinquuntur aliqua ob modum licitum.

Quod eo casu valeat relictum.

Quid fiat de eo quod superest a legato ⁽⁵⁾ causa finita.

Si ea causa ob qua relinquuntur non est necessaria, poterit in alia commutari ⁽⁶⁾.

Decisio quarundam questionum quas omiserat ⁽⁷⁾ in primo libro.

⁽¹⁾ Nel cod. Vatic. leggesi « moderata »; nelle ediz. del 1502, carta A-VIII, e 1596, c. 109, leggesi « immoderata ».

⁽²⁾ Così sembra potersi e doversi completare la lacuna (da rottura) del cod. Sabatini, tenendo presente anche il versetto o sommario che ivi leggesi subito dopo, cioè: « Quando non valet relictum ecc. ». Però, nel cod. Vatic., e nell'ediz. 1502, leggesi, nel punto corrispondente: « Quid si quando legatum pecunie est solvendum non subest necessitas », che invece è il seguito del versetto precedente, come infatti leggesi anche nell'ediz. del 1596, c. 109; mentre il nostro versetto « An. ecc. » costituisce il sommario della Distinzione II che vien dopo il precedente versetto: cfr. anche JEMOLO, *op. cit.*, p. 44.

⁽³⁾ Nel cod. Vatic. e nell'ediz. del 1502 leggesi « illicitus ».

⁽⁴⁾ Nel cod. Sabatini leggesi « set »; ma nel cod. Vatic. leggesi « secundum ».

⁽⁵⁾ Nell'ediz. del 1502 leggesi « allegato ».

⁽⁶⁾ Nell'ediz. del 1502 leggesi « commutari ».

⁽⁷⁾ Nel cod. Vatic. leggesi « obmiseram »; nell'ed. 1502 « obmiserat ».

[Distinctio IV]. Quando fratribus relinquatur aliquid generaliter asque (sic) modi espressione.

Quod relictum fratribus simpliciter valet moderate tantum.

Apud quem est omnium ⁽¹⁾ rerum legatarum fratribus. Capitula secundo.

Quis poterit res legatas fratribus vendere. Capitulo tertio.

Quid si predicta legata relinquuntur ecclesie fratrum. Capitulo IIII.

[Distinctio V]. Si legatum uni fratri particulari fuerit relictum.

Quid valet legatum uni fratri factum: et debet ⁽²⁾ converti in eius necessitatem ⁽³⁾. Capitulo I.

Quid si ille frater non eget tanta pecunia ⁽⁴⁾. Capitulo secundo.

[Distinctio VI]. De relictis annuis.

Quod relictum annuum non valet, et quando ⁽⁵⁾ ad extimationem. Capitulo I.

Idem item ⁽⁶⁾ relicto diurno ⁽⁷⁾ vel mestruo vel simillia. Capitulo secundo.

Quid si relinquatur ad annum non perpetuo ⁽⁸⁾. Capitulo tertio.

Quid si annum in III ⁽⁹⁾ conditionibus relinquatur.

[Distinctio VII]. De modo petendi dicta relictia.

An ille a quo ligata a fratribus relinquuntur ad ea sit fratribus obligatus.

An sit obligatus ⁽¹⁰⁾ aliis quam fratribus. Capitulo II.

Per quos dicta ligata petantur. Capitulo III ⁽¹¹⁾.

[Distinctio VIII]. De sindicis ⁽¹²⁾ [pape] ⁽¹³⁾ Innocentii.

⁽¹⁾ Nell'ediz. 1502 leggesi « dominium ».

⁽²⁾ Nel cod. Vatic. leggesi « si debet ».

⁽³⁾ Nel cod. Vatic. leggesi « utilitatem ».

⁽⁴⁾ Nel cod. Vatic. manca la parola « pecunia ».

⁽⁵⁾ Nell'ediz. del 1502 invece di « et quando » leggesi « etiam quo ad ».

⁽⁶⁾ Nel cod. Vatic. manca la parola « item ».

⁽⁷⁾ Nel cod. Vatic. e nell'ediz. 1502 leggesi « diurno ».

⁽⁸⁾ Nell'ediz. 1502, invece di « non perpetuo » leggesi « in perpetuum ».

⁽⁹⁾ Cioè « tribus »; ma nell'ediz. del 1502 leggesi « vim conditionis ».

⁽¹⁰⁾ Nell'ediz. 1502 « obligatu ».

⁽¹¹⁾ Nel cod. Vatic., dopo il versetto o sommario testè riferito, e prima di quello che segue nel cod. Sabatini (De Sindicis [pape] Innocentii), leggesi il seguente altro versetto: « De Sandicis (sic) fratrum minorum »; ed avverto che anche successivamente in detto cod. Vatic. leggesi « Sandico » per « Sindico ».

⁽¹²⁾ Nell'ediz. 1502 leggesi « Sindico ».

⁽¹³⁾ La parola « pape » manca nel cod. Sabatini, ma leggesi nel cod. Vatic., c. 178 v.; e mi è sembrato bene aggiungerla anche nella nostra trascrizione, per la conseguente chiarezza.

De sindico pape Martini. Capitulo I.

Constitutio pape Joannis et conclusio.

De sindico ex ⁽¹⁾ constituti ⁽²⁾ Nicolay ad libros vendendos. Capitulo secundo.

De procuratore generali qui est in curia romana. Capitulo III.

De fratre minore qui constituitur procurator per conventum. Capitulo IIII.

De sindico et procuratore ⁽³⁾ qui constituitur per communitatem et eorum statuta.

De sindico et procuratore fratrum laico qui con[stituitur a convento fratrum] || ⁽⁴⁾.

[Libro Terzo.]

[Incipit liber tertius cuius hec sunt capitula:

« Distinctio I. De executionibus ultimarum voluntatum que fratribus « minoribus iniunguntur.

« Quod fratres non possint esse executores quando vices heredum sub- « stinent.

« Quod non possunt esse executores quando ibi venit distributio pecunie « in alios.

« Quod possunt esse executores ad distribuendum inter fratres vel sorores « sui ordinis.

« Quod possunt esse executores quando sola personarum electio est « facienda] ». ||

Si eis ⁽⁵⁾ electio personarum et distributio iniungatur prefertur electio personarum. (Segue lo svolgimento relativo a detto titolo o sommario).

⁽¹⁾ Nel cod. Sabatini vedesi un « ex » molto scolorito al paragone delle due parole adiacenti; nel cod. Vatic. leggesi « et ». Però anche nell'ediz. 1502 leggesi « ex ».

⁽²⁾ Nell'ediz. 1502 leggesi « constitutione ».

⁽³⁾ Nell'ediz. 1502 leggesi « De Sindico procuratoris ».

⁽⁴⁾ Le parole in [] mancano per danneggiamento nel cod. Sabatini, ma rilevansi dal cod. Vaticano e dall'ediz. del 1502; in detta ediz. però leggesi « capitulo » invece di « convento ». Inoltre, dopo le dette parole, vedesi nel cod. Sabatini, la parte superiore di altre lettere, e quindi di altre parole, scritte, in rosso-carminio (al pari dei titoli degli argomenti quando questi sono svolti subito dopo il titolo relativo), le quali parole sono verisimilmente la ripetizione del titolo o sommario del primo argomento dell'istesso Lib. II, cioè: « Quando fratribus relinquatur pecunia », cui doveva seguire lo svolgimento rispettivo ecc., come in precedenza ed in seguito; il che manca assieme a tutto il resto del Lib. II e parte del Lib. III; ed io ho, come al solito, aggiunto in [] i sommari o titoli mancanti preceduti dalle solite virgolette (») a capo di ogni riga. Inoltre quivi termina la pag. 2 del cod. Sabatini, e successivamente incomincia la pag. 3.

⁽⁵⁾ Con le parole « Si eis » incomincia la parte di sommario riportata a pag. 3 del cod. Sabatini; perciò ho eziandio ommesso le virgolette.

[Distinctio II]. De consilio dando in ⁽¹⁾ executionibus. Possunt dare consilium in executionibus et distributionibus. Distinctio secunda. (Segue lo svolgimento relativo come sopra) ⁽²⁾.

Executor qui sint fratrum minorum ordinatione ingressuri ⁽³⁾ non possunt dare consilium. (Segue lo svolg. c. s.) ⁽⁴⁾.

An ille cui executio committitur cum consilio fratrum tenetur illud requirere. (Segue lo svolgim. c. s.).

An teneatur illud consilium sequi. (Segue lo svolgim. c. s.).

Explicit liber tertius distinctio prima (sic) ⁽⁵⁾.

[Libro Quarto.]

Incipit liber quartus cuius capitula sunt hec ⁽⁶⁾.

[Distinctio I]. De hereditatibus que ipsis fratribus ab intestato obtinentur ⁽⁷⁾.

Quod fratres minores non succedunt parentibus vel aliis, set nomine ad sequentes in gradu.

Etiam si in dicta hereditate sunt res quas fratres possunt licite retinere non succedunt fratres novitii ⁽⁸⁾.

[Distinctio II]. De bonis eorum qui fratrum regulam perficentur ⁽⁹⁾.

Qui fratrum regulam perficentur possunt de bonis suis habita licentia disponere.

Et ordini fratrum minorum jure institutionis nil tenentur relinquere ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ La preposizione « in » manca nel cod. Vaticano.

⁽²⁾ Nel sommario che leggesi nel cod. Vatic., il corrispondente versetto è diviso in due; ed il 2° incomincia con le parole: « Quod possunt dare consilium... ».

⁽³⁾ Nell'ed. 1502 leggesi « Executori qui esset fratrum minorum ordinem ingressuri ».

⁽⁴⁾ Quivi termina la parte di sommario riportata nella pag. 3^a del cod. Sabatini; e successivamente incomincia la parte di sommario riportata nella pag. 4. S'intende che io ometto ogni accenno agli svolgimenti che nel cod. Sabatini, in queste pagine 3 e 4, seguono a detti sommarii.

⁽⁵⁾ Dette 5 parole sono in rosso-carminio; e la parola « prima » è errore per « secunda » cfr. infatti il quartultimo sommario del medesimo Lib. III.

⁽⁶⁾ Alcune parole dei primi sommarii di detto Lib. IV sono quasi indecifrabili nel cod. Sabatini; e sono state restituite con l'aiuto del cod. Vaticano.

⁽⁷⁾ Cfr. anche i due sommarii successivi all'ultimo dell'elenco del Libro IV (e precedenti il solito svolgimento come sopra) da me riferiti nella nota ivi corrispondente.

⁽⁸⁾ Nell'ediz. 1502 manca la parola « novitii », che ivi leggesi invece nel sommario successivo « Quod fratres novitii succedunt », sommario che manca nel nostro cod.

⁽⁹⁾ Nell'ediz. 1502 leggesi « profitentur ».

⁽¹⁰⁾ Nell'ediz. 1502, il sommario « Et ordini ecc. » è posposto al successivo « Quod fratres ecc. ».

Quod fratres heredes istituti in eorum testamento capiunt etiam naturali morte non sequuta.

Quod ingrediente faciunt profexionem de bonis suis nil disponunt ⁽¹⁾.

Postquam quis fecit profexionem in ordine fratrum minorum non potest de bonis suis disponere inter filios ⁽²⁾.

[Distinctio III]. Quod ipsorum ingredientium et non disponentium bona perveniant advenientes ab intestato.


De hiis qui post profexionem per episcopatum vel alium modum liberantur ab ordine.

Qui tales bona que primo habebant non recipiant.

Quod recipiant ius succedenti parentibus agnatis.

Ponit ⁽³⁾ quasdam questiones de fratribus, quas non determinat ⁽⁴⁾ quia non pertinent ad fratres. Capitulo tertio ⁽⁵⁾.

GAETANO SABATINI.



Il conte G. B. Ercolani medico alla Repubblica Romana (1849)

*Al caro ed ottimo dott. Giulio Malservigi
dedico con grato animo.*

Non saranno mai presenti abbastanza agli animi dei Bolognesi le benemeritenze di ogni ordine di G. B. Ercolani verso la sua città natale e verso l'Italia come patriotta e soldato, e verso la Umanità come scienziato. Noi, prendendo pretesto dalla pubblicazione di alcuni documenti che illustrano

⁽¹⁾ Nell'ediz. 1502 leggesi « faciant » e « disponant ».

⁽²⁾ Nell'ediz. 1502 mancano quasi tutti i rimanenti sommarii; però le relative questioni sono trattate in succinto in due capitoli intitolati, l'uno: « Qui recuperent ius succedendi parentibus et cognatis. Capitulum secundum »; e l'altro: « Ponit aliquas questiones de fratribus. Capitulum tertium ».

⁽³⁾ Nel cod. Vatic. leggesi « Pone ».

⁽⁴⁾ Nel cod. Vatic. leggesi « detino » senza segni di abbreviazione, ma che sembra debba interpretarsi « determino ».

⁽⁵⁾ Con il sommario o versetto « Ponit ecc. » termina eziandio l'intero sommario del Lib. IV. Ma nel cod. Sabatini si leggono successivamente in carattere rosso-carminio, due altri versetti riuniti in uno, cioè: « De hereditatibus que ipsis fratribus ab intestato obtinentur. Quod fratres minores non succedunt parentibus vel aliis, set nomine ad sequentes in gradu ». Come dal confronto, i versetti sono i primi due del sommario già riferito, cui doveva seguire lo svolgimento o testo del corrispondente capitolo che nel nostro cod. manca assieme a tutto il rimanente del Lib. IV ed ultimo. E con le dette parole « ... sequentes in gradu » termina anche la pag. 4 del cod. Sabatini.

la sua attività di medico presso la Repubblica Romana, richiameremo alla memoria dei Bolognesi parte dei titoli che gli danno il diritto a che il suo nome sia sempre vivo ed onorato, come uno dei più fulgidi esempi di quei nostri grandi, che, ricordati, danno forza ed impulso a bene operare in prò della Patria e dell'Umanità.

L'Università di Bologna va debitrice all'Ercolani della creazione dei Musei di Anatomia comparata e di Anatomia patologica veterinaria; Musei dovuti in gran parte alla tenacia della sua volontà, alla sua abnegazione, alla sua disinteressata diligenza; poichè, specialmente negli anni in cui egli si trovò a presiedere la Facoltà medica, pochi erano gl'incoraggiamenti e minori i sussidi dati, di quel che sia oggi, in cui i gabinetti, se ancora non hanno adeguate dotazioni di materiali, tuttavia sono tanto ben forniti che appena si può pensare all'antica povertà.

Ma l'Ercolani fece qualche cosa di più e di meglio. Diede lustro alla scienza ed alla sua Bologna specialmente cogli studi.

Più di centoquaranta sono le sue memorie pubblicate per la maggior parte negli Atti dell'Accademia di Bologna.

Notevole è quella nella quale rivendica a Carlo Ruini bolognese la dimostrazione della circolazione del sangue, attribuita al Harvejo; notevolissima quella sulla placenta e sui feti dei vertebrati, tacendo di altre in cui si rivela tutta la sua valentia di naturalista e di istologo.

Abbiamo detto naturalista, poichè egli poggiava tutte le sue scoperte sulla osservazione e sull'esperienza, alle quali dovette il merito di raggiungere il grado scientifico che toccò.

Nè ometteremo di dire che l'Ercolani, per la scienza, dimenticò mai i doveri di cittadino. Sedette sempre nei Consigli del Comune e della Provincia; fu deputato, e, quale rappresentante del Parlamento e quale consigliere, fu quel medesimo Ercolani che si vedeva nei laboratori e nei famigliari ritrovi. Coscienzioso cioè e diritto, di una onestà e di una equanimità che rasentava lo scrupolo, tanto egli era serenamente ed imperturbabilmente devoto al dovere per il dovere sentito e considerato come l'obbligo supremo dell'uomo moderno.

Fu liberale fin dalla giovinezza, nel senso più elevato della parola, in quanto mirava agl'ideali di giustizia, di libertà, di umanità, cui aspira il consorzio umano, ed abborriva quindi tutte le basse arti, gli egoismi, la doppiezza, la vanità, la ciarlataneria, e sopra ogni cosa odiava le sette perchè in tanta schiettezza d'animo non poteva capire l'ossequio servile, il segretume e la lega di abbietti interessi. Per questo suo abito morale di perfetto galantuomo che rifugge da tutti gli espedienti e gli ammiccolii degli uomini dappoco, per la sua dirittura posta al di sopra di ogni altra cosa, fu amara-